

QUESITO N. 1: Richiesta Capitolato Tecnico

Dal Bando si evince la presenza del Capitolato Tecnico come ulteriore documentazione.

Tra i documenti di gara non sembra essere pubblicato. E' possibile integrare la documentazione con tale documento?

RISPOSTA al QUESITO 1

In luogo del capitolato tecnico, trova applicazione il Format di Proposta Tecnico Gestionale (Allegato 1 all'RdO), che ne assume funzione sostitutiva ai fini della presente procedura.

QUESITO N. 2: chiarimento rispetto ai vincoli di partecipazione:

A pagina 10 si legge:

“- ogni partecipante potrà prendere parte ad una sola proposta in qualità di proponente, in forma singola o associata, pena l'esclusione di tutte le candidature coinvolte. Il partecipante che presenta una proposta in qualità di proponente, in forma singola o associata, potrà partecipare ad altre proposte in qualità di subappaltatore;

- è possibile la partecipazione in qualità di subappaltatore a più di una proposta anche nei casi in cui il soggetto abbia partecipato alla stessa procedura in qualità di proponente singolo o consociato;

- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, è vietato partecipare anche in forma individuale;

- è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;”

A pagina 12 invece è riportato:

- “Ciascun soggetto potrà comparire singolarmente ovvero in forma associata in una sola candidatura, pena l'esclusione di tutte le candidature coinvolte.”

I criteri indicati nelle due pagine sembrano contraddirsi. Quale vincolo occorre considerare per la partecipazione al bando?

RISPOSTA al QUESITO 2

Ogni soggetto può essere proponente (singolo o associato) in una sola candidatura, pena l'esclusione di tutte le proposte coinvolte.

Le indicazioni di pagina 10 non sono in contraddizione, ma specificano le eccezioni relative alla partecipazione come subappaltatore, chiarendo che:

- un soggetto può essere proponente una sola volta;
- **lo stesso soggetto può invece partecipare a più proposte come subappaltatore**, anche se è già proponente in un'altra candidatura;
- **chi partecipa come proponente in forma associata (RTI, consorzio, rete) non può presentarsi anche singolarmente.**

La frase di pagina 12 (“Ciascun soggetto potrà comparire singolarmente ovvero in forma associata in una sola candidatura...”) va quindi interpretata come riferita esclusivamente al ruolo di proponente, non al ruolo di subappaltatore.

QUESITO N. 3: soggetti proponenti

Vorremmo coinvolgere nel raggruppamento un'Autorità di Sistema Portuale (qualificata come ente pubblico non economico e soggetto istituzionale del sistema portuale nazionale), ci confermate che la stessa è ammessa a partecipare alla presente procedura e che possa essere inclusa fra i soggetti proponenti del raggruppamento?

Se non fosse possibile inserirla nel raggruppamento proponente potremmo rivolgerci a loro con il ruolo di end-user qualificato/stakeholder?

RISPOSTA al QUESITO 3

Tenuto conto di quanto riportato a pagina 4 dell'RdO, dove si specifica la categoria dei soggetti ammessi all'iniziativa, e considerato che l'elencazione è formulata “a titolo non esaustivo”, si ritiene ammissibile l'estensione della partecipazione anche a Operatori Economici non espressamente menzionati, purché coerenti con la natura e le finalità dell'iniziativa.

Si ritiene, pertanto, ammissibile la partecipazione dell'Autorità di Sistema Portuale, in quanto ente pubblico non economico e soggetto istituzionale del sistema portuale nazionale, quale componente del raggruppamento proponente, laddove essa assuma un ruolo coerente con la natura dell'iniziativa e con le attività progettuali previste.

Qualora non si intendesse inserirla tra i soggetti proponenti, è comunque possibile coinvolgerla in qualità di end-user qualificato o stakeholder.

QUESITO N. 4: Chiarimento requisito di ammissibilità per maturità tecnologica

Rispetto al requisito di maturità del progetto dichiarato a pag.4 del bando e pari ad un minimo di TRL 6 (requisito di ammissibilità), si intende il livello che deve essere presente all'inizio del progetto proposto o quello che deve essere trapiantato al suo termine?

RISPOSTA al QUESITO 4

Con riferimento al quesito formulato, si chiarisce che il requisito di maturità tecnologica pari ad un minimo di TRL 6, indicato a pag. 4 del bando quale requisito di ammissibilità, deve essere posseduto dal progetto **alla data di presentazione della proposta**.

Pertanto, il livello TRL 6 rappresenta una condizione minima iniziale di accesso alla procedura e non un obiettivo da conseguire al termine delle attività progettuali.

QUESITO N. 5: Chiarimenti

- Si chiede di confermare se il requisito di TRL 6 (pag. 4 del documento RDO) debba essere posseduto già alla data di presentazione dell'offerta oppure possa essere conseguito quale risultato del progetto.
- Si chiede di precisare se ASI preveda di mettere a disposizione dataset, ambienti di test e/o interfacce di integrazione, oppure se tali elementi debbano intendersi integralmente a carico del proponente.
- Si chiede di confermare se, nell'ambito della procedura, sia ammessa la partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di organismi di ricerca pubblici, in coerenza con quanto previsto dal bando (pag. 10 del documento RDO) e con gli eventuali criteri premiali connessi alla loro presenza.
- Si chiede di confermare se, con riferimento al requisito di "prodotto software testabile in ambiente fisico o virtuale" (pag. 30 del documento RDO), possa ritenersi sufficiente un ambiente virtuale o simulato, corredato da dataset rappresentativi.
- Si chiede di precisare quali vincoli e requisiti si applichino agli ambienti di test fisici e virtuali e ai dati dual-domain, con particolare riferimento a cloud ammessi, eventuali requisiti di accreditamento e sicurezza, nonché modalità di trattamento e classificazione dei dati.
- Si chiede di confermare quali siano i requisiti minimi e gli standard di riferimento richiesti in materia di sicurezza informatica e resilience-by-design per lo sviluppo del software, nonché le relative modalità di verifica in fase di valutazione e collaudo, anche con riferimento, ove applicabili, a framework e standard quali NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034.

RISPOSTA al QUESITO 5

- Si chiede di confermare se il requisito di TRL 6 (pag. 4 del documento RDO) debba essere posseduto già alla data di presentazione dell'offerta oppure possa essere conseguito quale risultato del progetto.

Si veda la risposta fornita per il Quesito n. 4 che si riporta di seguito per comodità:

*Con riferimento al quesito formulato, si chiarisce che il requisito di maturità tecnologica pari ad un minimo di TRL 6, indicato a pag. 4 del bando quale requisito di ammissibilità, deve essere posseduto dal progetto **alla data di presentazione della proposta**.*

- Si chiede di precisare se ASI preveda di mettere a disposizione dataset, ambienti di test e/o interfacce di integrazione, oppure se tali elementi debbano intendersi integralmente a carico del proponente.

Si precisa che l’Agenzia Spaziale Italiana non prevede la messa a disposizione di dataset, ambienti di test o interfacce di integrazione nell’ambito del presente bando. Tali elementi, ove necessari allo sviluppo delle attività progettuali, sono integralmente a carico dei proponenti, che dovranno pertanto garantirne la disponibilità, l’adeguatezza e la conformità ai requisiti tecnici e normativi applicabili.

- Si chiede di confermare se, nell’ambito della procedura, sia ammessa la partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di organismi di ricerca pubblici, in coerenza con quanto previsto dal bando (pag. 10 del documento RDO) e con gli eventuali criteri premiali connessi alla loro presenza.

Si conferma quanto riportato nel testo del bando.

- Si chiede di confermare se, con riferimento al requisito di “prodotto software testabile in ambiente fisico o virtuale” (pag. 30 del documento RDO), possa ritenersi sufficiente un ambiente virtuale o simulato, corredato da dataset rappresentativi.

Si conferma che, ai fini del requisito relativo alla disponibilità di un “prodotto software testabile in ambiente fisico o virtuale”, può ritenersi sufficiente la predisposizione di un ambiente virtuale o simulato, purché adeguatamente documentato e corredato da dataset rappresentativi che consentano di verificare in modo attendibile le funzionalità e le prestazioni del software sviluppato.

- Si chiede di precisare quali vincoli e requisiti si applichino agli ambienti di test fisici e virtuali e ai dati dual-domain, con particolare riferimento a cloud ammessi, eventuali requisiti di accreditamento e sicurezza, nonché modalità di trattamento e classificazione dei dati.

Si veda la risposta fornita con il successivo Chiarimento n. 12.

- Si chiede di confermare quali siano i requisiti minimi e gli standard di riferimento richiesti in materia di sicurezza informatica e *resilience-by-design* per lo sviluppo del software, nonché le relative modalità di verifica in fase di valutazione e collaudo, anche con riferimento, ove applicabili, a framework e standard quali NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034.

Si veda la risposta fornita con il successivo Chiarimento n. 13.

Il Bando non richiede requisiti minimi, né specifici standard di riferimento in materia di sicurezza informatica e *resilience-by-design* per lo sviluppo del software, nonché su modalità di verifica,

validazione e collaudo; possono essere applicabili standard nazionali/europei/internazionali riconosciuti, selezionati, giustificati ed adattati dal proponente, come opportuno, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo o vincolante, quelli citati nel quesito (NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034) e/o altri analoghi, quali ad esempio IEEE 1012-2024, ECSS-E-ST-40C, ECSS-Q-ST-80C (disponibili liberamente su www.ecss.nl).

QUESITO N. 6: Tematiche disciplinari

Nel bando è indicato che le aree tematiche disciplinari dell'iniziativa da sviluppare sono: sensing e monitoraggio; robotica e intelligenza artificiale; energia e propulsione; quantum communication e cybersecurity; sicurezza delle infrastrutture critiche digitali e/o interdominio: es. re-routing/cloud.

E' richiesto che il singolo progetto indirizzi TUTTE le tematiche indicate o è scelta del partecipante sviluppare una o più di tali tematiche? In caso sia a scelta del partecipante, è premiante tra i criteri di aggiudicazione indirizzare più tematiche contemporaneamente?

RISPOSTA al QUESITO 6

Si precisa che le aree tematiche disciplinari indicate nel bando (sensing e monitoraggio; robotica e intelligenza artificiale; energia e propulsione; quantum communication e cybersecurity; sicurezza delle infrastrutture critiche digitali e/o interdominio) costituiscono l'ambito complessivo dell'iniziativa. È pertanto facoltà del soggetto partecipante sviluppare una proposta progettuale che ricada in una o più delle suddette aree tematiche, in coerenza con le proprie competenze e con gli obiettivi della linea di intervento.

L'eventuale scelta di affrontare più aree tematiche all'interno della medesima proposta non costituisce, di per sé, un elemento premiante, salvo quanto espressamente previsto dai criteri di valutazione riportati al paragrafo 12 "Valutazione dell'Offerta Tecnica" (p. 35) del bando.

QUESITO N. 7: Obiettivo TRL

Il bando indica che i progetti di ricerca dovranno possedere un requisito di maturità minimo di TRL 6 (requisito di ammissibilità). Tale requisito è da intendersi come requisito di ammissibilità ad inizio progetto (pertanto con l'obiettivo finale di avere un TRL finale maggiore di 6) o come requisito di ammissibilità come obiettivo di fine progetto?

RISPOSTA al QUESITO 7

Con riferimento al quesito formulato, Si veda la risposta fornita al Quesito n. 4 pubblicato.

Si chiarisce che il requisito di maturità tecnologica pari ad un minimo di TRL 6, indicato a pag. 4 del bando quale requisito di ammissibilità, deve essere posseduto dal progetto **alla data di presentazione della proposta**.

Pertanto, il livello TRL 6 rappresenta una condizione minima iniziale di accesso alla procedura e non un obiettivo da conseguire al termine delle attività progettuali.

QUESITO N. 8: Aree tematiche

In relazione alle aree tematiche di cui a pag. 3 dell'avviso, è necessario che la proposta sia indirizzata ad una sola area tematica o è possibile selezionarne più di una?

RISPOSTA al QUESITO 8

Si veda la risposta al quesito n. 6.

È possibile presentare una proposta progettuale riferita a una o più aree tematiche tra quelle indicate nel bando.

Le aree disciplinari (sensing e monitoraggio; robotica e intelligenza artificiale; energia e propulsione; quantum communication e cybersecurity; sicurezza delle infrastrutture critiche digitali e/o interdominio) definiscono l'ambito complessivo dell'iniziativa.

La scelta di includere più aree tematiche non costituisce, di per sé, un elemento premiante, salvo quanto previsto dai criteri di valutazione dell'offerta tecnica (par. 12 del bando).

QUESITO N. 9: attività non subappaltabili

Le attività dichiarate non subappaltabili nel bando a pag. 8:

- Progettazione dei sistemi critici (system design & architecture);
- Project Management;
- Supervisione dei requisiti;
- Integrazione finale e validazione dei sistemi;

lo sono totalmente oppure, in forma parziale, possono invece essere subappaltate per una quota inferiore al 50%?

RISPOSTA al QUESITO 9

Le attività “**non subappaltabili**” non possono essere affidate a terzi, né totalmente né parzialmente.

QUESITO N. 10: Richiesta di proroga

Con riferimento alla procedura presente, si evidenzia, che vista la necessità di includere in un RTI di partenariato un OdR e una Università, sorge la necessità di avere del tempo aggiuntivo per la preparazione della documentazione amministrativa richiesta all'RTI.

Pertanto si richiede formalmente una proroga di 20 giorni ai termini di scadenza della procedura.

RISPOSTA al QUESITO 10

La richiesta di proroga dei termini è attualmente in corso di valutazione da parte della Stazione Appaltante e potrà essere accolta, con apposito provvedimento, qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

Si rappresenta, tuttavia, che, in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT, l'eventuale proroga, ove concessa, sarà contenuta entro un termine massimo non oltre il 5 giugno 2026.

QUESITO N. 11: Requisito di capacità tecnica

Con riferimento al requisito di 'capacità tecnica' previsto al paragrafo 5.3 del bando, che richiede il possesso di comprovata esperienza pregressa di almeno 3 anni in uno o più dei settori indicati, si chiede cortesemente un chiarimento per quanto segue.

Nel caso di partecipazione alla procedura come OE da parte di una società consortile a responsabilità limitata (Space It UP S.c.a.r.l.) costituita in data recente (giugno 2024) e quindi priva di uno storico triennale proprio, è possibile soddisfare il requisito di esperienza tecnica facendo riferimento all'esperienza maturata dai soggetti partecipanti alla società (soci), adeguatamente documentata o il requisito deve essere posseduto direttamente e integralmente dalla Società stessa?

RISPOSTA al QUESITO 11

In relazione al quesito formulato, si rappresenta che il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 5.3 deve essere posseduto dall'operatore economico partecipante alla procedura.

Il bando disciplina espressamente le modalità di soddisfacimento dei requisiti in caso di partecipazione in forma consortile, distinguendo tra le diverse tipologie di consorzi di cui all'articolo 65 del Codice, per le quali è ammesso il ricorso ai requisiti delle consorziate nei limiti ivi previsti.

Pertanto, nel caso di partecipazione in forma singola da parte di una società consortile a responsabilità limitata, i requisiti devono essere posseduti direttamente dalla medesima, non essendo automaticamente estensibili quelli maturati dai singoli soci.

Resta ferma la possibilità di ricorrere agli istituti previsti dalla normativa vigente, quali l'avvalimento o la partecipazione in forma aggregata, nei limiti e alle condizioni previste dalla lex specialis di gara.

CHIARIMENTO N. 12: Integrazione delle risposte al Quesito n.5

- Si chiede di precisare quali vincoli e requisiti si applichino agli ambienti di test fisici e virtuali e ai dati dual-domain, con particolare riferimento a cloud ammessi, eventuali requisiti di accreditamento e sicurezza, nonché modalità di trattamento e classificazione dei dati.

L'iniziativa, pur promuovendo lo sviluppo di filiere industriali dual use inteso, nel presente contesto, come integrazione di capacità tecnologiche e applicative utili sia al settore civile sia a quello della difesa, non implica attività o contenuti classificati.

Non sono stati definiti requisiti o fissati standard di sicurezza quali criteri di ammissibilità, né sono previsti vincoli o requisiti specifici relativi agli ambienti di test fisici e virtuali, ai dati dual-domain, ai requisiti di accreditamento o alle modalità di trattamento e classificazione dei dati.

La definizione di tali aspetti è pertanto rimessa alle proposte progettuali, che dovranno essere definite ed elaborate anche sulla base delle buone pratiche in uso. A tal fine si evidenzia l'importanza di prevedere e garantire il rispetto di requisiti di sicurezza, sia fisica sia delle informazioni, e si richiama l'esigenza di adottare misure proporzionate ai rischi (approccio risk-based), anche mediante l'utilizzo o la predisposizione di ambienti di test, infrastrutture e sistemi dedicati, adeguatamente protetti rispetto a potenziali vulnerabilità o tentativi di intrusione.

CHIARIMENTO N. 13: Integrazione delle risposte al Quesito n.5

- Si chiede di confermare quali siano i requisiti minimi e gli standard di riferimento richiesti in materia di sicurezza informatica e *resilience-by-design* per lo sviluppo del software, nonché le relative modalità di verifica in fase di valutazione e collaudo, anche con riferimento, ove applicabili, a framework e standard quali NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034.

Il Bando non richiede requisiti minimi, né specifici standard di riferimento in materia di sicurezza informatica e *resilience-by-design* per lo sviluppo del software, nonché su modalità di verifica, validazione e collaudo; possono essere applicabili standard nazionali/europei/internazionali riconosciuti, selezionati, giustificati ed adattati dal proponente, come opportuno, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo o vincolante, quelli citati nel quesito (NIST SSDF, OWASP, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e ISO/IEC 27034) e/o altri analoghi, quali ad esempio IEEE 1012-2024, ECSS-E-ST-40C, ECSS-Q-ST-80C (disponibili liberamente su www.ecss.nl).

QUESITO N. 14: Avvalimento

Lo scrivente operatore economico, interessato a partecipare alla procedura in epigrafe, ha provveduto a un'attenta disamina di tutta la documentazione di gara, con particolare riguardo al Bando RdO, al Disciplinare Telematico (Allegato 3.2), ai Modelli di dichiarazione (1, 2.a e 2.b) e al Patto d'Integrità.

All'esito di tale verifica si è constatato che l'istituto dell'avvalimento – disciplinato dall'**art. 104 del D.Lgs. 36/2023** – non forma oggetto di una specifica ed autonoma regolamentazione nell'ambito degli atti di gara, non essendo dedicato ad esso alcun paragrafo o articolo del Bando o del Disciplinare Telematico.

Nondimeno, l'istituto risulta **implicitamente contemplato e presupposto** dalla documentazione di gara in due distinti contesti:

Modelli 2.a e 2.b (Dichiarazioni per RTI costituiti e costituendi): entrambi i modelli contengono, tra le dichiarazioni sostitutive obbligatorie del raggruppamento, l'impegno a garantire che nessuna delle

imprese partecipanti al RTI partecipi alla medesima gara contemporaneamente, tra l'altro, *«in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta»*. Il riferimento espresso all'impresa ausiliaria presuppone, in modo inequivoco, l'ammissibilità del ricorso all'avvalimento nella presente procedura.

Patto d'Integrità, Articolo 5: il medesimo documento, nel disciplinare i soggetti tenuti alla sua sottoscrizione, prevede espressamente che *«nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria»*. Tale previsione, inserita in un documento contrattuale vincolante, conferma ulteriormente che l'avvalimento è non solo ammesso ma esplicitamente regolato, quanto agli adempimenti formali, dagli atti di gara.

Tanto premesso, e pur ritenendo che le evidenze documentali sopra riportate depongano in modo inequivoco nel senso dell'ammissibilità dell'avvalimento, lo scrivente formula il presente quesito per mero scrupolo di completezza, muovendo da una considerazione di ordine sistematico che appare dirimente.

La presente procedura è **espressamente disciplinata dal D.Lgs. 36/2023**, come puntualmente indicato nel Bando RdO (*«procedura aperta con negoziazione esperita in attuazione dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023»*). Ne discende che **all'intera procedura si applicano, in via cogente e inderogabile, gli istituti previsti dalla normativa di riferimento**.

L'avvalimento, nella cornice del D.Lgs. 36/2023, non costituisce una facoltà che la stazione appaltante possa **discrezionalmente escludere o limitare** in assenza di una norma primaria che lo consenta o di una motivazione fondata sulla natura strettamente personale del requisito.

Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante, a tutti i soggetti interessati per univoca interpretazione degli atti, di voler **confermare che sia ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento** ai sensi e nei limiti di cui all'**art. 104 del D.Lgs. 36/2023**, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal Par. 5.3 del Bando RdO (**esperienza progressa triennale, composizione del team, disponibilità di facilities e attrezzature**).

RISPOSTA al QUESITO 14

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliaria deve:

1. possedere i requisiti previsti dai paragrafi 5.1 e 5.2 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio mod. 1, da compilare nelle parti pertinenti;
2. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso ASI, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si conferma pertanto l'ammissibilità dell'avvalimento, anche con riferimento ai requisiti di cui al par. 5.3, nei limiti e secondo le modalità applicative sopra indicate.

QUESITO N. 15: Consulenti assimilabili ai dipendenti

E' possibile per un operatore economico (impresa e/o ente di ricerca) imputare sul progetto quali spese di personale quelle relative a incarichi professionali con partita IVA e in caso affermativo quali tipologia di requisiti devono soddisfare i relativi contratti professionali?

RISPOSTA al QUESITO 15

1. se l'OE è una PA, gli incarichi professionali con partita IVA resi ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. sono assimilabili al costo del lavoro e riportabili nella sezione del PSS Labour Cost. In linea di massima, le predette prestazioni dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- oggetto corrispondente a competenze e obiettivi dell'OE
- impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne
- temporaneità e alta qualificazione della prestazione
- determinazione preventiva di oggetto, durata e compenso

2. Per i privati ci sono le istruzioni compilazione COMAP (Vedasi foglio di lavoro "ORGANICO")

QUESITO N. 16: Rinnovo richiesta di proroga

Con riferimento alla presente procedura, in considerazione di quanto già comunicato da Codesta Stazione Appaltante, si resta in attesa della proroga del termine attualmente previsto per la presentazione delle offerte fino al 5 giugno 2026, anche al fine di consentire la composizione di raggruppamenti che possano esprimere al meglio le proprie potenzialità in conformità con le Vostre esigenze.

RISPOSTA al QUESITO 16

La procedura è stata prorogata con data di scadenza fissata al 05 giugno 2026 ore 12:00 (si veda Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026).

La data di scadenza per le richieste di chiarimenti è stata, conseguentemente, prorogata al 21 maggio 2026, ore 12:00.

QUESITO N. 17: Richiesta di proroga

A seguito delle informazioni e degli approfondimenti emersi durante l'incontro di presentazione del bando del 4 maggio 2026, considerato il forte interesse a tenerne conto nella predisposizione della candidatura, si richiede una proroga di 3 settimane rispetto all'attuale data di scadenza del 23/05/2026.

RISPOSTA al QUESITO 17

Si veda la risposta al quesito n. 10.

La richiesta di proroga dei termini è attualmente in corso di valutazione da parte della Stazione Appaltante e potrà essere accolta, con apposito provvedimento, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

Si rammenta, tuttavia, che, in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT, l'eventuale proroga, ove concessa, sarà contenuta entro un termine massimo non oltre il 5 giugno 2026.

QUESITO N. 18: Consorzio scarl e consorziata esecutrice

Si rappresenta che il consorzio di tipo aperto (da statuto è previsto che il consorzio può avvalersi delle strutture e del personale dei consorziati) Marte Scarl, società consortile a responsabilità limitata, costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e segg. del Codice Civile, intende partecipare alla procedura in qualità di soggetto capofila di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituendo ed indicare una delle imprese socie/consorziate quale "esecutrice" di parte delle attività progettuali.

Alla luce di quanto sopra, si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Attestazione capacità tecnica

Ai fini dell'attestazione della capacità tecnica il consorzio Marte scarl può avvalersi, attraverso l'istituto dell'avvalimento, dell'esperienza maturata in uno dei settori, dell'azienda consorziata che sarà esecutrice di alcune attività progettuali?

2. Ammissibilità della configurazione proposta

Si chiede conferma che il suddetto consorzio/società consortile scarl partecipante in RTI costituendo possa indicare una propria consorziata quale esecutrice di parte delle attività (con i dipendenti della consorziata), mantenendo al contempo lo svolgimento diretto di ulteriori attività da parte del consorzio stesso (con i propri dipendenti), con una chiara ripartizione di ruoli, responsabilità e costi.

3. Qualificazione del rapporto consorzio–consorziata esecutrice

Con riferimento alla configurazione sopra descritta, si chiede di confermare che le attività svolte dalla consorziata esecutrice possano essere considerate come parte integrante dell'organizzazione operativa del consorzio scarl partecipante in RTI costituendo e che, ove correttamente dichiarata in sede di offerta (indicazione della consorziata esecutrice, ripartizione delle attività, ecc.), non debba essere qualificata come subappalto o come prestazioni rese da soggetto terzo e, pertanto, non soggetta a contrattualizzazione.

4. Modalità di rendicontazione dei costi

In coerenza con quanto sopra, si chiede di chiarire se sia corretto impostare la rendicontazione prevedendo:

- a. imputazione analitica e separata dei costi sostenuti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice (es. personale, mezzi, ecc.);
- b. trasmissione, da parte della consorziata, della documentazione di supporto (timesheet, evidenze di costo, ecc.) al consorzio, ai fini della rendicontazione complessiva.

5. Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

Si chiede inoltre di confermare che, nel caso in cui la consorziata sia qualificata come esecutrice (e non come fornitore/subappaltatore), il trasferimento della quota parte del contributo dal consorzio alla consorziata possa avvenire mediante meccanismi interni di ribaltamento dei costi/proventi di progetto, senza necessità di emissione di fattura per prestazioni di servizi.

RISPOSTA al QUESITO 18

1. Attestazione capacità tecnica

Ai fini dell'attestazione della capacità tecnica il consorzio Marte S.C.a.r.l. può avvalersi, attraverso l'istituto dell'avvalimento, dell'esperienza maturata in uno dei settori, dell'azienda consorziata che sarà esecutrice di alcune attività progettuali?

RISPOSTA

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di

partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliaria deve:

1. possedere i requisiti previsti dai paragrafi 5.1 e 5.2 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio mod. 1, da compilare nelle parti pertinenti;
2. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso ASI, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

2. Ammissibilità della configurazione proposta

Si chiede conferma che il suddetto consorzio/società consortile S.C.a.r.l. partecipante in RTI costituendo possa indicare una propria consorziata quale esecutrice di parte delle attività (con i dipendenti della consorziata), mantenendo al contempo lo svolgimento diretto di ulteriori attività da parte del consorzio stesso (con i propri dipendenti), con una chiara ripartizione di ruoli, responsabilità e costi.

RISPOSTA

In sede di offerta, la S.C.a.r.l. deve indicare le attività che saranno eseguite dalla propria consorziata e quali saranno in capo alla S.C.a.r.l.. La consorziata esecutrice utilizzerà i propri dipendenti, così come la S.C.a.r.l. userà i propri. Nei confronti della Stazione Appaltante, la S.C.a.r.l. (come mandante o mandataria del RTI) rimane responsabile dell'intera quota di prestazione assunta.

3. Qualificazione del rapporto consorzio–consorziata esecutrice

Con riferimento alla configurazione sopra descritta, si chiede di confermare che le attività svolte dalla consorziata esecutrice possano essere considerate come parte integrante dell'organizzazione operativa del consorzio S.C.a.r.l. partecipante in RTI costituendo e che, ove correttamente dichiarata in sede di offerta (indicazione della consorziata esecutrice, ripartizione delle attività, ecc.), non debba essere qualificata come subappalto o come prestazioni rese da soggetto terzo e, pertanto, non soggetta a contrattualizzazione.

RISPOSTA

L'affidamento delle prestazioni alle consorziate esecutrici designate non costituisce subappalto. Affinché ciò sia valido, il Consorzio stabile deve indicare espressamente, in sede di offerta, per quali consorziate concorre e le relative prestazioni, secondo l'art. 67, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

4. Modalità di rendicontazione dei costi

In coerenza con quanto sopra, si chiede di chiarire se sia corretto impostare la rendicontazione prevedendo:

- a. imputazione analitica e separata dei costi sostenuti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice (es. personale, mezzi, ecc.);
- b. trasmissione, da parte della consorziata, della documentazione di supporto (time sheet, evidenze di costo, ecc.) al consorzio, ai fini della rendicontazione complessiva.

RISPOSTA

Si precisa che la procedura in oggetto è una procedura negoziata esperita in attuazione dell'art. 135 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto, nonché ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento di Contabilità e Finanza dell'ASI.

Nell'ambito della procedura in esame non è prevista una rendicontazione analitica dei costi sostenuti dai singoli operatori economici partecipanti, salvo specifiche ipotesi residuali in cui sia previsto il rimborso di costi riferiti a determinati item.

Si conferma l'imputazione delle attività proprie specifiche con indicazione analitica e separata dei costi sostenuti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice (es. personale, mezzi, ecc.) e si rimanda, per la compilazione dei PSSA alle istruzioni previste al paragrafo 10 - C2, fermo rimanendo quanto previsto al paragrafo 9 del Bando ("Contenuto dell'offerta tecnico-gestionale") dove è espressamente stabilito che "non verranno prese in considerazione offerte tecniche ove vi siano partecipanti con attività puramente gestionali".

5. Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

Si chiede inoltre di confermare che, nel caso in cui la consorziata sia qualificata come esecutrice (e non come fornitore/subappaltatore), il trasferimento della quota parte del contributo dal consorzio alla consorziata possa avvenire mediante meccanismi interni di ribaltamento dei costi/proventi di progetto, senza necessità di emissione di fattura per prestazioni di servizi.

RISPOSTA

In caso di RTI ASI procede con fatturazione separata per corrispondere le quote di spettanza per l'esecuzione delle attività Contrattuali. Nel caso in cui la consorziata agisca come esecutrice interna (e non come terzo fornitore o subappaltatore), il trasferimento delle somme non deve necessariamente passare per la fatturazione.

QUESITO N. 19: Requisiti SSDC

Nei documenti del bando si fa riferimento all'applicabilità dei "Requisiti SSDC per lo sviluppo del software di terze parti" (sezione 9 – B4 del bando; paragrafo 2.4 dell'Allegato 1- Formato di Proposta tecnico gestionale). È chiesta conferma dell'applicabilità dei "Requisiti SSDC per software di terze parti" in questo progetto? In caso di conferma, si richiede gentilmente una copia del documento applicabile.

RISPOSTA al QUESITO 19

Con riferimento al quesito posto, si precisa che il richiamo ai "Requisiti SSDC per lo sviluppo del software di terze parti" contenuto nella Sezione 9 – B4 del bando e al paragrafo 2.4 dell'Allegato 1 – Formato di Proposta tecnico-gestionale deve intendersi come **mero refuso redazionale**.

Pertanto, tali requisiti **non risultano applicabili** alla presente procedura e non costituiscono vincolo tecnico o prescrizione progettuale ai fini della predisposizione dell'offerta.

Ne consegue che non è previsto alcun documento aggiuntivo relativo ai suddetti requisiti nell'ambito della documentazione di gara.

QUESITO N. 20: CCNL applicato

Nella sezione 9-B4 del bando è dichiarato che "L'operatore economico riporta nell'offerta tecnica l'indicazione del CCNL adottato". È richiesto di dichiarare il CCNL applicato ai membri del team di progetto? Nel caso di partecipazione in RTI, questo è applicabile per ciascun componente del RTI?

RISPOSTA al QUESITO 20

Con riferimento al quesito posto, si precisa che l'indicazione del CCNL di cui alla Sezione 9 – B4 del bando riguarda il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'operatore economico partecipante alla procedura**, in relazione al proprio personale dipendente e compatibile con le attività da svolgere.

Pertanto, l'informazione richiesta deve essere resa con riferimento a ciascun operatore economico partecipante (ivi inclusi i singoli componenti del RTI), indicando il CCNL applicato da ciascuno nell'ambito del rispettivo rapporto di lavoro subordinato.

In caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, **ciascun componente del RTI è tenuto a dichiarare il proprio CCNL di riferimento**, in quanto relativo alla propria organizzazione aziendale e al personale eventualmente impiegato nell'esecuzione delle attività contrattuali.

Resta inteso che tale indicazione non implica l'obbligo di specificare il CCNL riferito a singole risorse nominativamente individuate nel team di progetto, bensì quello applicato a livello di operatore economico.

QUESITO N. 21: Formato proposta tecnico-gestionale

Nella sezione 9 del bando è riportato che "Gli elementi essenziali dovranno essere contenuti in massimo 30 pagine (escludendo gli Annex 1, 2, e 3 al FORMATO PROPOSTA TECNICO/GESTIONALE), secondo le modalità di cui al formato di proposta. "L'Allegato 1-Formato di Proposta tecnico gestionale contiene un numero più alto di allegati (fino al 5). Si chiede conferma se tutti gli allegati (1-5) siano esclusi dalle 30 pagine.

RISPOSTA al QUESITO 21

Con riferimento al quesito posto, si conferma che il limite massimo di 30 pagine previsto dalla Sezione 9 del bando per gli elementi essenziali dell'offerta tecnica deve intendersi riferito esclusivamente al corpo principale della proposta tecnico/gestionale.

Sono pertanto esclusi dal computo delle 30 pagine tutti gli allegati previsti dall'Allegato 1 – Formato di Proposta tecnico gestionale, ivi inclusi gli Allegati da 1 a 5, che costituiscono documentazione separata e di supporto alla proposta tecnica.

QUESITO N. 22: Start up status

Lo stato di start up in che modo deve essere dimostrato? è sufficiente indicarlo nel Mod.1?

RISPOSTA al QUESITO 22

Con riferimento al quesito posto, si precisa che lo status di start-up deve essere dichiarato mediante la modulistica prevista dalla procedura.

In particolare:

- in caso di partecipazione in qualità di capofila, tale condizione dovrà essere indicata nel **Modello 1**;
- negli altri casi, la relativa dichiarazione dovrà essere resa nel **Modello 2**.

Resta inteso che le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e sono soggette alle verifiche previste dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

QUESITO N. 23: Richiesta di proroga

Si richiede formalmente proroga ai termini per la presentazione delle proposte, necessaria alla costituzione del partenariato e alla raccolta della documentazione amministrativa richiesta da parte di tutti i partners.

RISPOSTA al QUESITO 23

La procedura è stata prorogata con data di scadenza fissata al 05 giugno 2026 ore 12:00 (si veda Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026).

La data di scadenza per le richieste di chiarimenti è stata, conseguentemente, prorogata al 21 maggio 2026, ore 12:00.

QUESITO N. 24: Titolarietà dei risultati

In relazione a quanto previsto dalle Premesse del Bando a proposito della titolarità dei risultati derivanti dalle attività e fatta salva l'applicazione degli artt. 57 e 58 del regolamento di contabilità amministrazione e finanza dell'ASI, si richiede di comunicare la disponibilità di codesta Agenzia a consentire alla scrivente di sfruttare i risultati delle attività per i propri scopi interni, industriali e commerciali inserendo tale disposizione nel contratto da stipulare per l'esecuzione delle attività e regolamentando, se necessario, tale sfruttamento con specifico accordo.

RISPOSTA al QUESITO 24

Con riferimento al quesito posto, per quanto concerne lo strumento con il quale potrà essere autorizzato e disciplinato l'utilizzo dei risultati derivanti dalle attività oggetto del contratto, si rinvia a quanto riportato nelle Premesse del Bando di Selezione, pag. 5, ove è previsto che: "I risultati dell'affidamento apparterranno all'ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale), che non se ne riserverà l'uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla comunità di riferimento secondo le modalità stabilite agli articoli 57 e 58 del regolamento di contabilità amministrazione e finanza dell'ASI. Le attività sono pertanto da considerarsi escluse dall'applicazione del Codice dei Contratti, secondo le previsioni dell'art. 135 comma 1 dello stesso, in quanto non ricorre la condizione di cui alla lettera a)".

Si richiama inoltre quanto previsto nello Schema di Contratto allegato al Bando, ed in particolare all'Articolo 30 e nell'Appendice F, recanti la disciplina relativa a Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione e Utilizzazioni future.

In particolare, l'Articolo 30, comma 8, dello Schema di Contratto prevede espressamente che:

“Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto, stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i diritti di riproduzione”.

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dal Bando, dal Regolamento ASI applicabile e dallo Schema di Contratto, eventuali modalità di sfruttamento, utilizzo e commercializzazione dei risultati e dei prodotti finali potranno essere definite e regolamentate tra le parti nella fase di esecuzione contrattuale, mediante specifici accordi attuativi, ove ritenuti compatibili con il quadro normativo e regolamentare di riferimento.

QUESITO N. 25: Richiesta di proroga

Si richiede gentilmente una proroga di 3 settimane per poter consolidare la proposta anche alla luce di quanto emerso durante la presentazione del bando.

RISPOSTA al QUESITO 25

La procedura è stata prorogata con data di scadenza fissata al 05 giugno 2026 ore 12:00 (si veda Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026), in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT.

La data di scadenza per le richieste di chiarimenti è stata, conseguentemente, prorogata al 21 maggio 2026, ore 12:00.

QUESITO N. 26: Partecipazione alla procedura di gara

Con la presente si richiede:

- se è possibile inserire nel raggruppamento società europee
- se la documentazione (amministrativa come ad es. statuto ect..) richiesta per le società estere deve essere prodotta in italiano e se si deve essere prodotta in forma giurata
- per la partecipazione in RTP costituendo è obbligatorio che ogni singolo componente del raggruppamento debba essere iscritto al portale

RISPOSTA al QUESITO 26

- Secondo l'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, possono partecipare alle procedure di gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 1, lett. l), dell'Allegato I.1 del Codice, comprendendo sia soggetti nazionali sia operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, purché costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- La documentazione amministrativa deve essere prodotta in italiano e firmata dal legale rappresentante della società estera. Vanno comunque presentati alla stazione appaltante le autodichiarazioni contenute nei modelli allegati al bando, in base al ruolo del partecipante alla gara. Si evidenzia, altresì, quanto riportato al paragrafo 7 "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA" dell'RdO:

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

- E' sufficiente che sia autenticata la sola mandataria e segua tramite il portale di accreditamento le procedure per inserire gli altri componenti del RTI.

QUESITO N. 27: Check list documentazione di gara

E' disponibile una check-list riassuntiva relativa ai documenti MINIMI da allegare alla proposta?

RISPOSTA al QUESITO 27

Si suggerisce di fare riferimento ai seguenti paragrafi dell'RdO:

Paragrafo 8 - CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Paragrafo 9 - CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICO-GESTIONALE

Paragrafo 10 - CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

QUESITO N. 28: Richiesta di proroga

Per approfondire la disponibilità di eventuali partner a formare un consorzio, si richiede cortesemente la proroga di almeno 3 settimane

RISPOSTA al QUESITO 28

Si veda la risposta al quesito n. 25. La procedura è stata prorogata con data di scadenza fissata al 05 giugno 2026 ore 12:00 (si veda Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026), in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT.

QUESITO N. 29: RTI/Abilitazione partecipanti/TRL/Proroga

1. Punteggio del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

In caso di RTI costituendo composto anche da una media impresa e da uno spin-off, sono riconosciuti i 9 punti premiali previsti dalle due voci on/off del punto 2 ("Qualità e complementarità del team proponente") della tabella di valutazione dell'Offerta Tecnica?

2. Registrazione/Abilitazione alla gara da parte dei partecipanti.

In caso di Forma di partecipazione del tipo RTI costituendo tutte le imprese del raggruppamento (sia mandataria che mandanti) devono effettuare le due operazioni di seguito riportate?:

a. registrarsi alla piattaforma gestita da NET4MARKET e accessibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi

b. abilitarsi alla gara.

3. Perimetro di ammissibilità del TRL.

Il requisito di ammissibilità TRL 6 nella fase iniziale deve intendersi riferito al sistema integrato nel suo complesso oppure è sufficiente che tale livello di maturità tecnologica sia posseduto da almeno uno dei singoli componenti previsti nel sistema proposto (ad esempio modulo satellitare, modulo UAV o sensoristica)?

4. Richiesta di proroga

Si richiede cortesemente una proroga dei termini di scadenza al 5 Giugno 2026.

La richiesta è motivata dalla volontà di presentare una proposta progettuale caratterizzata dall'integrazione di più tecnologie innovative e da differenti aspetti applicativi, che richiedono

ulteriori approfondimenti tecnici, attività di coordinamento tra i partner coinvolti e una più accurata definizione delle soluzioni progettuali.

RISPOSTE al QUESITO 29

1. Punteggio del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Si, sarà assegnato il punteggio corrispondente a ciascun sotto-criterio sulla base della griglia di valutazione presente nel testo dell'RdO.

2. Registrazione/Abilitazione alla gara da parte dei partecipanti.

E' sufficiente che sia autenticata la sola mandataria e segua tramite il portale di accreditamento le procedure per inserire gli altri componenti del RTI.

3. Perimetro di ammissibilità del TRL.

Il requisito di ammissibilità relativo al livello di maturità tecnologica (TRL 6) deve intendersi riferito al sistema integrato nel suo complesso e non a ciascun singolo componente che lo costituisce. I singoli moduli/componenti possono presentare livelli di maturità tecnologica differenti, purché coerenti con il raggiungimento del livello complessivo richiesto dal bando.

4. Richiesta di proroga

Si veda la risposta al quesito n. 25. La procedura è stata prorogata con data di scadenza fissata al 05 giugno 2026 ore 12:00 (si veda Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026), in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT

QUESITO N. 30: Requisito di continuità con attività pregresse

Il bando prevede che le proposte progettuali debbano "collocarsi in una prospettiva volta a concretizzare e ampliare i risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo finora sostenute dall'ASI o da altri Enti Pubblici". Si chiede di chiarire la portata applicativa di tale requisito: se esso debba intendersi come condizione di ammissibilità sostanziale (ovvero se i proponenti debbano necessariamente aver condotto in precedenza attività di R&S finanziate da ASI o da altri Enti Pubblici e dimostrare una continuità diretta con tali attività), oppure se il requisito debba essere interpretato in senso più ampio, come orientamento metodologico e di posizionamento scientifico della proposta (ovvero coerenza con gli indirizzi di ricerca e con lo stato dell'arte consolidato nell'ambito delle iniziative pubbliche di settore, indipendentemente da un coinvolgimento pregresso diretto del proponente).

RISPOSTA al QUESITO 30

In relazione al quesito formulato, si chiarisce che il riferimento contenuto nel bando alle attività "volte a concretizzare e ampliare i risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo finora sostenute dall'ASI o da altri Enti Pubblici" deve intendersi quale indirizzo programmatico e criterio di coerenza scientifico-tecnologica della proposta progettuale, e non come requisito soggettivo di ammissibilità riferito ai proponenti.

Pertanto, non è richiesto che il proponente abbia necessariamente partecipato in precedenza a progetti di ricerca e sviluppo finanziati dall'ASI o da altri Enti Pubblici, né che debba dimostrare una continuità diretta con pregresse attività da esso svolte.

QUESITO N. 31: Subappalto

Con riferimento al bando relativo all'iniziativa "Space&Blue", si sottopone cortesemente il seguente quesito interpretativo.

Si chiede di chiarire se sia ammissibile che un Operatore Economico, partecipante alla procedura in qualità di proponente (in forma singola o associata) nell'ambito di una proposta progettuale, possa essere contestualmente coinvolto, da parte di un diverso concorrente, in qualità di subappaltatore in un'altra proposta.

In particolare, si chiede conferma della suddetta possibilità nel caso in cui il coinvolgimento come subappaltatore riguardi:

- un differente gruppo di ricerca afferente al medesimo Ente/Organismo;
- competenze tecniche e attività distinte e non sovrapponibili rispetto a quelle oggetto della proposta in cui il medesimo soggetto partecipa come proponente.

Si richiede altresì di chiarire se, in tali circostanze, sussistano eventuali limitazioni o condizioni ulteriori rispetto a quanto previsto in materia di subappalto, anche con riferimento alla fase autorizzativa da parte della Stazione Appaltante.

RISPOSTA al QUESITO 31

In relazione al quesito formulato, si chiarisce che un Operatore Economico partecipante alla procedura in qualità di proponente, sia in forma singola sia associata, può essere coinvolto anche in un'altra proposta progettuale in qualità di subappaltatore.

Tale possibilità è ammessa anche nel caso in cui il coinvolgimento riguardi un differente gruppo di ricerca afferente al medesimo Ente/Organismo.

Dovranno tuttavia essere garantite l'autonomia delle rispettive proposte progettuali e la concreta capacità dei soggetti coinvolti di assicurare l'esecuzione delle attività di rispettiva competenza, con adeguata individuazione delle competenze tecniche, delle attività e delle risorse riferibili ai rispettivi ambiti di partecipazione, evitando sovrapposizioni tali da compromettere l'autonomia delle offerte.

Con riferimento agli ulteriori profili evidenziati nel quesito, si precisa che non sono previste limitazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente in materia di subappalto. L'eventuale ricorso al subappalto dovrà pertanto avvenire nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità previste dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente, ed è in ogni caso soggetto alle verifiche e all'eventuale autorizzazione della Stazione Appaltante.

QUESITO N. 32: Riferimento al monitoraggio delle rotte navali

Tra le applicazioni dell'area tematica "sensing e monitoraggio", il bando cita il "controllo di ecosistemi marini, infrastrutture energetiche e rotte navali". Si chiede di precisare cosa si intenda, in tale contesto, con il termine "rotte navali": se il riferimento riguardi esclusivamente il monitoraggio

del traffico marittimo tracciato attraverso sistemi AIS/GMDSS, oppure se includa anche la rilevazione e il controllo di imbarcazioni o mezzi nautici non dotati di sistemi di identificazione automatica (non-cooperative targets), come imbarcazioni prive di transponder AIS attivo, veicoli sottomarini autonomi (UUV) o asset non classificati, la cui rilevazione richiederebbe tecnologie di sensing passivo o fusion di dati SAR/ottici satellitari con sensoristica in-situ.

RISPOSTA al QUESITO 32

In relazione al quesito formulato, si chiarisce che il riferimento contenuto nel bando al “controllo di ecosistemi marini, infrastrutture energetiche e rotte navali” deve intendersi in senso ampio e non limitato al solo monitoraggio del traffico marittimo cooperativo basato su sistemi AIS/GMDSS.

Nell’ambito applicativo richiamato dal bando possono pertanto rientrare anche soluzioni tecnologiche finalizzate alla rilevazione, identificazione, monitoraggio e analisi di imbarcazioni o mezzi nautici non cooperativi o non dotati di sistemi di identificazione automatica attivi, nonché di ulteriori asset marittimi di interesse operativo.

Resta fermo che le proposte progettuali dovranno risultare coerenti con gli obiettivi, i requisiti tecnologici e il livello di maturità previsti dal bando.

QUESITO N. 33: Perimetro delle "infrastrutture energetiche"

Il bando include il monitoraggio delle "infrastrutture energetiche" tra le applicazioni dell'area tematica "sensing e monitoraggio", senza fornire una definizione esplicita del termine. Si chiede di precisare il perimetro di tale categoria: se essa includa, a titolo esemplificativo, infrastrutture quali cavidotti elettrici sottomarini e cavi di interconnessione energetica interstatale, gasdotti e oleodotti subacquei, piattaforme offshore per la produzione di energia, impianti di shore connection portuale (cold ironing) e infrastrutture di distribuzione energetica costiera, oppure se il riferimento sia limitato a specifiche tipologie di asset già individuate da ASI nell'ambito della pianificazione dell'iniziativa Space&Blue.

RISPOSTA al QUESITO 33

In relazione al quesito formulato, si chiarisce che il riferimento contenuto nel bando alle “infrastrutture energetiche” deve intendersi in senso ampio e non limitato a specifiche categorie di asset preventivamente individuate nell’ambito dell’iniziativa “*Space and Blue*”.

Resta fermo che le proposte progettuali dovranno risultare coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal bando.

QUESITO N. 34: Conferma possibilità di proroga dei termini di presentazione delle offerte

Con riferimento alle risposte ai Chiarimenti n. 10 e n. 17, si chiede conferma che la proroga del termine di presentazione delle offerte fino al 5 giugno 2026 sia ancora in corso di valutazione e se siano previsti aggiornamenti in merito.

La richiesta è motivata dalla necessità di completare gli adempimenti amministrativi interni a un organismo di ricerca pubblico coinvolto nel raggruppamento, i cui processi deliberativi istituzionali richiedono tempi non comprimibili.

RISPOSTA al QUESITO 34

In relazione al quesito formulato, si rappresenta che lo stesso deve ritenersi superato alla luce degli aggiornamenti intervenuti successivamente alla pubblicazione dei chiarimenti richiamati, come già precisato nella risposta ai quesiti n. 25 e n. 28.

In particolare, si conferma che il termine di scadenza è stato fissato al **05 giugno 2026, ore 12:00**, come da **Chiarimento n. 35 pubblicato in data 12/05/2026**, adottato in considerazione delle esigenze di rispetto del cronoprogramma del progetto attuativo approvato nell'ambito della Convenzione ASI-MIMIT.

Pertanto, non sono attualmente previsti ulteriori aggiornamenti in merito ai termini di presentazione delle offerte.

CHIARIMENTO N. 35: Proroga

Si conferma la proroga del termine di scadenza al 05/06/2025 HH 12:00.

QUESITO N. 36: Regime di proprietà e qualificazione degli asset hardware nell'ambito della fornitura contrattuale

Con la presente si chiede cortese riscontro alle seguenti richieste di chiarimento.

1- Con riferimento allo Schema di Contratto, all'obbligo di indicare nell'offerta la fornitura HW/SW da consegnare ad ASI e alla disciplina sul passaggio di proprietà del prodotto oggetto del contratto, si chiede di chiarire il regime applicabile agli asset hardware preesistenti impiegati per l'esecuzione del progetto.

In particolare, si chiede di confermare se beni quali veicoli, piattaforme, sensori, apparati, laboratori, infrastrutture o altri asset/facilities già nella disponibilità dei partner, oppure utilizzati a noleggio o messi temporaneamente a disposizione per attività di sviluppo, integrazione, test o dimostrazione, debbano essere considerati esclusivamente strumenti/facilities di esecuzione e non parte della fornitura contrattuale, qualora:

- non siano acquisiti a carico del progetto;
- non siano valorizzati come HW da consegnare;
- non siano indicati come deliverable HW nell'ATG.

2- Si chiede inoltre di chiarire se, in tali casi, tali asset restino nella proprietà e/o disponibilità del soggetto che li mette a disposizione e non debbano essere trasferiti o lasciati nella disponibilità di ASI al termine delle attività, salvo diversa esplicita previsione dell'ATG o del contratto.

3- Si chiede infine di specificare il regime applicabile:

- ai nuovi componenti HW sviluppati o acquisiti nell'ambito della fornitura;
- agli asset risultanti dall'integrazione tra componenti HW preesistenti e moduli/componenti sviluppati nel progetto, distinguendo, ove applicabile, tra asset preesistente, nuovo modulo sviluppato e sistema integrato utilizzato per la dimostrazione.

RISPOSTA al QUESITO 36

In relazione al quesito formulato, si chiarisce preliminarmente che tutto quanto eventualmente dichiarato dagli operatori economici in sede di offerta come expertise, know-how, metodologie, esperienze pregresse e conoscenze tecniche resta nella piena titolarità dei rispettivi soggetti partecipanti, senza alcun trasferimento alla Stazione Appaltante.

Con riferimento agli asset hardware preesistenti utilizzati per l'esecuzione del progetto (quali, a titolo esemplificativo, veicoli, piattaforme, sensori, apparati, laboratori, infrastrutture o altre facilities già nella disponibilità dei partner o utilizzate a noleggio), si conferma che gli stessi, ove impiegati esclusivamente come strumenti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali e non qualificati come deliverable né come forniture hardware previste in offerta o nell'ATG, devono intendersi quali mezzi di esecuzione. Conseguentemente, essi non rientrano nel perimetro dei beni oggetto di acquisizione da parte della Stazione Appaltante e restano nella disponibilità e/o proprietà dei soggetti che li mettono a disposizione, salvo diversa ed espressa previsione contrattuale.

Quanto ai nuovi componenti hardware sviluppati o acquisiti nell'ambito della fornitura contrattuale e qualificati come deliverable, si conferma che gli stessi rientrano nel regime di trasferimento alla Stazione Appaltante secondo quanto previsto dallo Schema di Contratto e dall'ATG.

Con riferimento agli asset derivanti dall'integrazione tra componenti preesistenti e moduli sviluppati nel corso del progetto, la relativa qualificazione e il conseguente regime proprietario saranno definiti sulla base della loro natura contrattuale e della loro qualificazione nell'ambito della proposta approvata, fermo restando la disciplina prevista dallo Schema di Contratto e dall'ATG.

Si precisa altresì che, in caso di eventuale condivisione dei risultati o cessione di specifici cespiti alla Stazione Appaltante, potranno essere definiti appositi accordi dedicati tra le parti, disciplinanti in modo puntuale i relativi diritti di utilizzo, proprietà e sfruttamento.

Per quanto concerne lo strumento mediante il quale potrà essere autorizzato e disciplinato l'utilizzo dei risultati derivanti dalle attività oggetto del contratto, si rimanda integralmente al chiarimento n. 24.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dalla documentazione di gara e dallo Schema di Contratto in materia di gestione dei risultati, trasferimento della proprietà e utilizzo degli output progettuali.

QUESITO N. 37: Strutturazione Work Package (WP) in RTI

Si richiede un chiarimento in merito alla strutturazione dei Work Package (WP) all'interno della proposta tecnico-gestionale. In particolare, con riferimento all'esemplificazione riportata a pag. 8 dell'ALL. 1 Proposta tecnico-gestionale, si chiede di chiarire se ciascun WP debba essere attribuito **in via esclusiva** ad un singolo soggetto componente del RTI, da intendersi quale unico responsabile delle relative attività, oppure se, considerata la natura coordinata e integrata delle attività progettuali, sia ammissibile indicare più imprese, componenti il RTI, che contribuiscono operativamente e tecnicamente alla realizzazione delle attività previste dal medesimo WP, fermo restando l'indicazione, in entrambi i casi, del nominativo della persona responsabile del singolo WP.

RISPOSTA al QUESITO 37

Ciascun WP deve essere attribuito in via esclusiva ad un singolo soggetto componente del RTI, da intendersi quale unico responsabile delle relative attività ad esso intestate.

CHIARIMENTO N. 38: Comunicazione CIG corretto

Si comunica che, per mero errore di digitazione, nella documentazione di gara è stato indicato un CIG errato; il CIG corretto è il seguente:

BAF6141477

QUESITO N. 39: Imposta di bollo

Con riferimento all'imposta di bollo da presentare unitamente alla domanda di partecipazione, non sono riuscito a individuare nel bando il codice tributo necessario per effettuare il pagamento tramite modello F24.

Chiedo cortesemente di indicarmi il relativo riferimento, qualora non lo avessi correttamente individuato nella documentazione.

RISPOSTA al QUESITO 39

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 642/72 in materia di assolvimento dell'imposta di bollo.

L'imposta di bollo del valore di € 16,00 può essere assolta secondo le seguenti modalità:

- tramite modello F24, nei casi consentiti;
- mediante bollo virtuale, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, mediante bonifico bancario sul conto con IBAN **IT07Y0100003245348008120501**, indicando nella causale la denominazione del concorrente, il codice fiscale (se disponibile) e gli estremi dell'atto cui il pagamento si riferisce (cfr. indicazioni Agenzia delle Entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/pagamento-delle-imposte-estero-mediante-bonifico/coordinate-da-utilizzare-per-il-bonifico-estero>).

Per gli operatori economici stabiliti in Italia, il relativo codice tributo e le modalità operative per il versamento tramite modello F24 devono essere richiesti direttamente all'Agenzia delle Entrate, cui si rinvia per ogni necessario chiarimento in merito.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la relativa ricevuta telematica o la quietanza del bonifico bancario.

In alternativa, è consentito l'assolvimento mediante marca da bollo da € 16,00, riportandone il numero seriale nella dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato PDF.

Il concorrente è responsabile dell'eventuale utilizzo multiplo dei contrassegni.

QUESITO N. 40: Requisito tecnico bando p.to 5.3 a) 1. sensing e monitoraggio

Un'azienda che ha comprovata esperienza triennale in sensing e monitoraggio su strutture terrestri, che sta da poco ampliando tramite ricerca e sviluppo anche in ambito marittimo, può far valere l'esperienza pregressa sopra descritta ai fini della partecipazione al bando rientrando nel requisito al p.to 5.3 a) 1. sensing e monitoraggio?

RISPOSTA al QUESITO 40

In relazione al quesito formulato, si chiarisce che il requisito di capacità tecnica di cui al punto 5.3, lett. a), n. 1 (“sensing e monitoraggio”) richiede il possesso di comprovata esperienza pregressa, di almeno tre anni, nel settore di riferimento, anche attraverso lo svolgimento di attività complesse analoghe a quelle oggetto della procedura.

Ai fini della dimostrazione del requisito, è ammissibile l’esperienza maturata in ambiti di sensing e monitoraggio su infrastrutture o contesti terrestri, purché tale esperienza sia effettivamente riconducibile al settore tecnologico del sensing e monitoraggio e adeguatamente documentata.

Resta fermo che la pertinenza e l’adeguatezza dell’esperienza dichiarata rispetto all’area tematica della proposta saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dei requisiti, avuto riguardo alla coerenza tecnica delle attività svolte e alla loro riconducibilità alle finalità del bando.

QUESITO N. 41: Domanda di partecipazione (Mod. 1)

Nella compilazione del Mod. 1, partecipando come raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, chiedo:

1. Se il referente debba essere quello della mandataria per tutti i partecipanti alla RTI oppure se si tratta semplicemente di un contatto di riferimento per le comunicazioni relative alla procedura, e quindi anche un consulente esterno.
2. Ai punti 9-10-11 del Mod. 1 viene chiesto di indicare, nel caso di RTI-Consorzio, la società che copre il requisito dell'esperienza, che ha la disponibilità del team e delle facilities. Nel caso in cui questi requisiti vengano coperti dalla RTI nel complesso, come si procede alla compilazione?

RISPOSTA al QUESITO 41

1. Nella compilazione del Mod. 1, in caso di partecipazione in RTI costituendo, il referente da indicare è quello della mandataria per tutti i componenti del raggruppamento.
2. Ai punti 9-10-11 del Mod. 1, in caso di RTI/Consorzio, possono essere indicati i diversi componenti del raggruppamento che, complessivamente, dispongono delle competenze richieste.

QUESITO N. 42: Chiarimenti compilazione Mod.1

Nel caso in cui i partecipanti siano riuniti in RTI, il mod.1 deve essere compilato dalla mandataria o da ciascun retista? Inoltre il pagamento dell'imposta di bollo deve essere fatta da ciascun retista o solo dalla mandataria?

RISPOSTA al QUESITO 42

In caso di partecipazione in RTI, il Mod. 1 deve essere compilato e presentato dalla sola mandataria. L'imposta di bollo deve essere assolta dalla sola mandataria del RTI.

QUESITO N. 43: Assenza allegato al chiarimento n. 18

Si segnala la mancanza dell'allegato citato nella risposta dell'Ente alla richiesta di chiarimento n. 18

RISPOSTA al QUESITO 43

L'allegato richiamato nella risposta al chiarimento n. 18 risulta presente sulla piattaforma telematica di gara.

Si evidenzia, inoltre, che il medesimo chiarimento è stato pubblicato anche sul sito istituzionale dell'Ente, nella pagina dedicata alla procedura, in data 12 maggio 2026.

QUESITO N. 44: Documentazione a supporto della proposta

Si chiede conferma che eventuali lettere di supporto di potenziali end-users possano essere allegate separatamente, in un allegato ad hoc, senza incidere sul limite di pagine dell'offerta tecnica.

RISPOSTA al QUESITO 44

Gli elementi essenziali dell'offerta tecnico-gestionale dovranno essere contenuti entro il limite massimo di 30 pagine, con esclusione degli Annex al "Formato Proposta Tecnico/Gestionale", come previsto al paragrafo 9 dell'RdO ("Contenuto dell'Offerta Tecnico-Gestionale", pag. 28).

Eventuali lettere di supporto di potenziali end-users, ove non incidano sugli elementi essenziali dell'offerta, potranno essere allegate separatamente nell'ambito degli Annex.

QUESITO N. 45: Analisi del rischio

Si chiede gentilmente di fornire maggiori indicazioni circa le modalità attese di quantificazione dell'impatto sui costi nell'ambito dell'analisi dei rischi prevista in offerta tecnica di cui al capitolo 7.

RISPOSTA al QUESITO 45

Con riferimento al punto B2 dell'offerta tecnica (Paragrafo 9, pag. 29), l'analisi del rischio dovrà individuare le principali fonti di rischio del progetto e fornire una valutazione del relativo impatto sui costi e sui tempi di realizzazione, in termini di probabilità e severità delle conseguenze, secondo un approccio coerente con gli standard nazionali/europei/internazionali riconosciuti, selezionati e adattati dal proponente, come opportuno, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo lo standard

ECSS-M-ST-80C che definisce i principi, il processo e i requisiti per la gestione del rischio nei progetti spaziali.

Resta rimessa all'operatore economico la definizione della metodologia di quantificazione ritenuta più appropriata (ad es. il modello dei livelli di *score* per probabilità e severità della ECSS), purché idonea a rappresentare in modo chiaro e motivato gli impatti dei rischi sui costi, sui tempi e sul rispetto delle Milestone & Target previsti dal finanziamento.

Si richiama, in ogni caso, quanto previsto al punto B2, secondo cui l'analisi dovrà basarsi sui principi dello standard ECSS.

QUESITO N. 46: Garanzia provvisoria per start-up + organismo di ricerca

Con riferimento al par. 8A del Bando — Garanzia provvisoria — si chiede di chiarire se, nel caso di un RTI costituendo, composto da due start-up innovative (di cui una in qualità di mandataria/capofila, sprovvista di certificazione ISO9000) e da un Organismo di Ricerca /Università (in qualità di mandante), si applichi la riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria prevista per le microimprese, piccole e medie imprese.

RISPOSTA al QUESITO 46

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la garanzia provvisoria è ridotta del 50% per le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da piccole e medie imprese, indipendentemente dal possesso della certificazione ISO 9000.

Ai fini della fruizione della riduzione, l'operatore economico dovrà dichiarare in sede di presentazione dell'offerta il possesso dei relativi requisiti, secondo quanto previsto nei documenti di gara.

QUESITO N. 47: Requisiti tecnici par. 5.3: soddisfacimento cumulativo da parte del RTI costituendo

Si chiede di chiarire la portata dell'espressione "nel complesso" di cui al par. 5.a, nel caso di un RTI costituendo in cui:

- la mandataria è una start-up innovativa neocostituita che non possiede autonomamente i requisiti di capacità tecnica di cui al par. 5.3 lett. a), b) e c);
- i due mandanti (una start-up innovativa e un Organismo di Ricerca) possiedono entrambi i suddetti requisiti.

Si chiede pertanto di confermare che:

1. I requisiti del par. 5.3 possono essere soddisfatti anche solo dai mandanti, senza che la mandataria debba possederli autonomamente né in quota parte minima;
2. In tale configurazione il costituendo RTI nel suo complesso è ammesso alla procedura senza necessità di ricorrere all'avvalimento.

Qualora invece la mandataria debba possedere una quota minima dei requisiti del par. 5.3, si chiede di specificare quale sia tale quota e se possa essere integrata tramite avvalimento interno tra componenti del medesimo RTI costituendo.

RISPOSTA al QUESITO 47

I requisiti tecnici cumulabili di cui al paragrafo 5.3, lett. a), b) e c), devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso.

I requisiti possono essere soddisfatti cumulativamente dalle mandanti, senza necessità che la mandataria li possieda autonomamente o in una quota minima, fermo restando quanto previsto dalla documentazione di gara.

In tale ipotesi, non è richiesto il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

QUESITO N. 48: Chiarimento su criterio 2 "Qualità e complementarità del team proponente"

Con riferimento alla valutazione dell'offerta tecnica e, in particolare, al criterio 2 "Qualità e complementarità del team proponente", si chiede se, ai fini della valutazione dei sotto-criteri:

"Esperienza pregressa del team proponente nel campo delle tecnologie ed architetture spaziali e marine";

"Documentata capacità di realizzare il progetto da parte dei membri del team in riferimento alle competenze necessarie alla realizzazione dello stesso";

vengano presi in considerazione, nell'ambito della valutazione complessiva del team, anche eventuali soggetti coinvolti in subappalto e le relative competenze/esperienze tecniche.

RISPOSTA al QUESITO 48

Con riferimento al criterio 2 "Qualità e complementarità del team proponente", la valutazione dei sotto-criteri relativi all'esperienza pregressa e alla capacità di realizzazione del progetto sarà effettuata tenendo conto del team proposto per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, come descritto nell'offerta tecnica.

Qualora nell'offerta tecnica siano indicati soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività in qualità di subappaltatori, le relative competenze ed esperienze saranno considerate ai fini della valutazione, nei limiti di quanto descritto nell'offerta tecnica e di quanto previsto dalla documentazione di gara.

Si richiama quanto previsto dal Bando in materia di subappalto, ammesso nel limite massimo del 50% dell'importo indicato nelle varie proposte progettuali. Resta fermo il divieto di subappalto delle attività relative a:

- progettazione dei sistemi critici (system design & architecture);
- project management;
- supervisione dei requisiti;
- integrazione finale e validazione dei sistemi.

Tali attività dovranno pertanto essere svolte direttamente dall'aggiudicatario.

QUESITO N. 49: Richiesta chiarimenti forma partecipazione RTI

Con la presente siamo a richiedere se in caso di partecipazione in raggruppamento tutte le imprese debbano essere obbligatoriamente abilitate alla piattaforma o se questo è un requisito solo della capogruppo.

RISPOSTA al QUESITO 49

Si veda il chiarimento n. 26. In caso di partecipazione in RTI, è sufficiente che sia abilitata alla piattaforma la sola mandataria, la quale dovrà seguire, tramite il portale di accreditamento, le procedure previste per l'inserimento degli altri componenti del raggruppamento.

QUESITO N. 50: imposta di bollo in caso di RTI

La presente per chiedervi se la ricevuta dell'importa di bollo sia da assolvere da parte di tutti i partecipanti in caso di RTI o solo dalla capogruppo.

RISPOSTA al QUESITO 50

In caso di partecipazione in RTI, l'imposta di bollo deve essere assolta e presentata dalla sola capogruppo/mandataria.